

APPALTO SERVIZI CULTURALI

Lotto funzionale n. 1 – Servizi Bibliotecari e Archivistici. Gestione spazi culturali

1.	PREMESSE	2
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIERIMENTI E COMUNICAZIONI.....	2
2.1	DOCUMENTI DI GARA	2
2.2	CHIARIMENTI.....	3
2.3	COMUNICAZIONI	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	4
3.1	DESCRIZIONE SOMMARIA.....	4
3.2	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI:	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1	DURATA.....	5
4.2	OPZIONI.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
6.1	DOTAZIONI TECNICHE	7
7.	REQUISITI GENERALI.....	8
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
8.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	9
8.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
8.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	10
8.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	11
9.	AVVALIMENTO	11
10.	SUBAPPALTO	12
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
12.	SOPRALLUOGO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	15
14.	MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	15
15.	CONTROLLI SUI REQUISITI	15
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ECONOMICA	31
17.2	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	31
18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	32
19.1	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
20.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	37
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37

1. PREMESSE

Il Comune di Empoli (d'ora in poi Comune) intende procedere, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 Dlgs 50/2016 (in seguito: Codice) all'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, in esecuzione della determina a contrarre n. ____ del _____

La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall'art. 58 del Dlgs 50/2016, interamente tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dall'art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 c. 3 del Codice.

Criteri ambientali minimi (CAM) **L'appalto NON è soggetto ai Criteri ambientali minimi.**

Il luogo di svolgimento del lavoro è: Empoli (FI) codice ITI14

Il CIG è **9847655DF9**, il CUI è S01329160483202300014

CPV (PREVALENTE) 92510000-9 "Servizi di biblioteche e archivi"

Stazione Appaltante Comune di Empoli, Via G del Papa n. 41-50053 EMPOLI (FI)

CF 01329160483; PEC comune.empoli@postacert.toscana.it

Telefono 0571 7571 - Indirizzo internet: www.comune.empoli.fi.it

Codice AUSA: 0000178335

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.empoli.fi.it

Stazione Appaltante Comune di Empoli, Via G del Papa n. 41-50053 EMPOLI (FI)

CF 01329160483; PEC comune.empoli@postacert.toscana.it

Telefono 0571 7571 - Indirizzo internet: www.comune.empoli.fi.it

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott Carlo Ghilli

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIERIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Progetto ai sensi dell'art 23 c. 14 e 15), del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente alla documentazione di gara disponibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

- Bando di gara;
- Allegato A Disciplinare di gara;
- Allegato B Disciplinare di gara
- Allegato C Capitolato speciale di gara
- Allegato D Codice di comportamento
- Allegato E Protocollo legalità siglato il 10/10/2019 con La Prefettura di Firenze

- Allegato F Patto di integrità
- Allegato G Intesa Legalità
- Allegato H Criteri di selezione
- Allegato I Clausola sociale
- Allegato DGUE
- Allegato Dichiarazione ausiliaria
- Allegato Dichiarazione consorziata
- Allegato Dichiarazione ausiliaria 110LF
- Allegato Antimafia
- Allegato Dichiarazione segreti tecnici e commerciali
- Allegato Calcolo manodopera
- Allegato Dichiarazione riduzione cauzione
- Allegato Impegno al conferimento di mandato collettivo con rappresentanza

L'appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla piattaforma start all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e nella sezione Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla Piattaforma nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Le suddette richieste potranno essere formulate fino al giorno 19/06/2023 le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi del giorno 23/06/2023.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start, è onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. **Le comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art 83 c. 9 del Codice verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it, e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.**

Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice e dell'art 83 c. 9.

Le comunicazioni dell'operatore indirizzate all'Unione sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. **Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.**

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: **Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 76 e art 83 Dlgs 50/2016 via PEC.** I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi riguardano l'affidamento dei seguenti servizi:

- a) servizi bibliotecari
- b) servizi archivistici
- c) gestione spazi culturali
- d) servizi rete REAnet

Si rinvia per una disamina di dettaglio all'articolo 33 del Capitolato speciale di gara

DETTAGLIO COSTO ORARIO MAGGIORATO CON QUOTA PARTE DI UTILI E COSTI GENERALE

Liv	Tabellare costo orario come da CCNL	Costo orario o costo unitario come da CCNL maggiorato di costi generali e utile d'impresa
3°	22,41	25,00
V°	18,94	21,21

Sul costo unitario (terza colonna verrà applicato il ribasso offerto in gara)

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.000,00 **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato dal Comune di Empoli.

Appalto rientrante nei servizi dell'allegato IX al Dlgs 50/2016.

3.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

A misura ai sensi art 3 c. 1 lett eeeee) del Dlgs 50/2016.

Il ribasso offerto sarà applicato ai singoli prezzi orari in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate ed il pagamento verrà effettuato per le ore effettivamente prestate e rendicontate. L'importo stimato a base di gara è puramente indicativo e non vincolante per le parti contrattuali in quanto le ore di servizio, sia in diminuzione che in aumento.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI E ANTICIPAZIONE

Come da Capitolato speciale (articolo 3 e art 12)

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata del servizio, dalla data del verbale di consegna.

4.2 OPZIONI

E' prevista in favore della stazione appaltante la facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio.

Il valore del rinnovo è stato conteggiato nella determinazione del valore complessivo della gara

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> nella sezione Progetto, nonché nelle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148 del 12/08/2021 e nelle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché

di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed alla documentazione di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dell'amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.] La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

6.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR. In ogni caso è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli allegati alla documentazione di gara e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Tali condizioni sono dichiarate dall'operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di **gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1).**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

N.B. È onere del concorrente verificare - entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

Per le sole cooperative o consorzi di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, iscrizione nell'Albo delle società delle cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, (da dichiarare nella domanda di partecipazione). Per le cooperative sociali è richiesta anche l'iscrizione presso gli Albi delle cooperative sociali regionali, ove istituiti presso le competenti regioni.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti d' idoneità.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

8.2.1 - Fatturato globale medio annuo (riferito agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2021 disponibili - con esclusione dell'annualità 2020 in considerazione delle chiusure e riduzioni subite dalle attività oggetto dell'appalto a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) di € 1.500.000,00 IVA esclusa. Annuo

Il presente requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile con livello di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata e continuativa.

La successiva comprova del requisito, che verrà eseguita a cura del Comune in fase di verifica, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

8.2.2 - Fatturato specifico medio annuo per attività analoghe oggetto dell'appalto (riferito agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2021 - con esclusione dell'annualità 2020 in considerazione delle chiusure e riduzioni subite dalle attività oggetto dell'appalto a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) di € 1.000.000,00 IVA esclusa.

Si considerano analoghi i soli servizi che prevedano apertura e chiusura di biblioteca (con attività di back e front office).

Il presente requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile con livello di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata e continuativa.

La successiva comprova del requisito, che verrà eseguita a cura del Comune in fase di verifica, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei documenti indicati al punto precedente, o in aggiunta, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato.

Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Motivazione dell'adozione di tali requisiti di capacità economico-finanziaria sta nel fatto che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire correttamente e con adeguata organizzazione interna le attività richieste, stante anche la loro complessità e rilevanza economica; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver svolto nell'arco temporale 2018-2019-2020-2021-2022 – i servizi (tutti della durata continuativa non inferiore a mesi 24 continuativi) sotto indicati:

- due servizi di gestione archivi

- quattro servizi di gestione biblioteche

Si precisa che, ai fini della qualificazione, è necessario che il concorrente abbia svolto tutte e due le prestazioni indicate per la durata temporale richiesta. Il requisito può essere assolto con un unico contratto che comprenda tutte le prestazioni oppure con più contratti cumulabili.

La successiva comprova del requisito, che verrà eseguita a cura del Comune in fase di verifica, è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al paragrafo relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso.

Il requisito di cui al paragrafo relativo ai servizi espletati, come richiesti nel presente disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai paragrafi, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal soggetto che eseguirà il servizio, quindi il consorzio o le imprese consorziate indicate come esecutrici. Il consorzio partecipante alla procedura per conto della consorziata dovrà possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

La presente lex specialis si conforma inoltre a quanto stabilito dalla giurisprudenza (ex multis Sent TAR Campania n. 5300/2017) in ordine all'estensibilità di quanto stabilito dall'art 47 c2 bis (norma novellata in sostituzione del c.2 a seguito della L. 55/2019) del Dlgs 50/2016 ai Consorzi di Cooperative di cui all'art 45 c.2 lett. b).

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si ricorda, che ai sensi di quanto disposto dall'art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e professionali di cui all'[allegato XVII, parte II, lettera f\)](#), o delle esperienze professionali

pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante e del comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP il quale richiede per iscritto, secondo le modalità indicate per l'attivazione del soccorso istruttorio, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'articolo n. 105 del codice degli appalti. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Si rinvia espressamente a quanto disciplinato nel Capitolato speciale di appalto (art 6)

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta densità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del comune dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, ai sensi del comma 1 dell'art 93 del Dlgs 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente tramite:**

- a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- b. Cauzione da costituirsi presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria dell'Unione dei comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia provvisoria "Servizi Culturali – lotto 1 Servizi bibliotecari-archivistici e gestione spazi culturali – Cig del lotto di riferimento"

La garanzia provvisoria deve indicare, **quale beneficiario, il Comune di Empoli** in quanto ente che gestisce la procedura di gara e quindi legittimato ad escutere la cauzione provvisoria.

L'impegno al rilascio della cauzione definitiva (art. 93, comma 8, Dlgs 50/2016) deve espressamente e specificamente essere assunto verso Comune.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 pubblicato G.U n. 291 del 14.12.2022;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) **contenere una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. A tal fine è necessario che il concorrente dichiari nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media**

- 6) essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune Committente**
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** nelle forme indicate al punto A.6 del paragrafo 16.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo, per il caso di lavori, possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuata anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. **Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.**

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.** Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi

dell'art. 20 del Dlgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, cauzione senza autentica notarile di firma ove richiesta, cauzione priva dell'impegno al rilascio di cauzione definitiva verso il comune convenzionato, mancata indicazione dell'Unione quale beneficiario della cauzione provvisoria, e in generale tutto quello che non è causa di esclusione).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione:

- 1) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 2) la non costituzione della cauzione entro il termine ultimo utile di presentazione delle offerte.

12. SOPRALLUOGO

Non previsto per questo lotto

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2023 e sul sito dell'ANAC o successiva delibera e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

15. CONTROLLI SUI REQUISITI

La documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE.

L'operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo articolo.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il **termine del giorno 29 GIUGNO 2023 ore 09:00 la seguente documentazione**

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti **B.1)**, e **B.2)** sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1) C.2) e C.3)**, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dai "Codice di comportamento" pubblicati nella documentazione di gara;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **Completare:**
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "*Domanda di partecipazione*";
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura;

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ di invio della lettera di invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Dlgs 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro.

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Dlgs 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Dlgs 5/2016);

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.
- Inserirla nell’apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del Dlgs 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del Dlgs 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Dlgs 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l’operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83 del Dlgs 50/2016.
- c) di accettare le clausole contenute nei protocolli allegati alla documentazione di gara;

SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezione D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dall’ente aggiudicatore.

Precisamente, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, in relazione ad ogni categoria dell’appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, già indicati nella domanda di partecipazione. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci).

Si evidenzia che al punto 4 della lettera D il concorrente rende la dichiarazione sull’assolvimento degli obblighi derivanti dalla L. 68/1999 anche ai sensi dell’art. 47 DL 77/2021, come da ultimo modificato con L. 108/2021.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo

- 8.1 (CCIAA e nell'Albo delle società delle cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità o delle certificazioni, se del caso, previste all'art. 93, comma 7 del Codice per beneficiare delle riduzioni previste per il calcolo dell'importo relativo alla garanzia provvisoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del Dlgs 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del Dlgs. 50/2016 dall'impresa ausiliaria;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.3.2) Il documento “DICHIAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL DLGS 50/2016”, resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante/ Comune Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del

50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 89, comma 1, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Dlgs 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lettera b), 2° comma, dell'art. 45 del Dlgs 50/16, dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso della presente lettera A.4.1).

A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, resa con l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lettera b), 2° comma, dell'art. 45 del Dlgs 50/16, dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la “Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre” secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi della presente lettera A.4.2).

È richiesto di allegare la scansione del libro soci del Consorzio, da cui risulti la qualità di

associata della consorziata.

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 del Dlgs 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art 110 c. 6 del Dlgs 50/2016, l'ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 del Dlgs 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.5.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL DLGS 50/2016", tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali:** titolare e direttore tecnico; **per le imprese individuali:** titolare e direttore tecnico; **per le società in nome collettivo:** socio e direttore tecnico; **per le società in accomandita semplice:** socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **di direzione o di vigilanza,** soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o controllo,** direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5.3) RELAZIONE PROFESSIONISTA (concordato preventivo) Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.6) UNA GARANZIA dell'importo di € 35.137,96 pari al 2% calcolato prendendo a riferimento il valore complessivo della gara (euro 1.756.898,26)

L'importo potrà essere ridotto secondo le disposizioni previste dal Dlgs 50/2016. In caso di riduzione della cauzione provvisoria si prega di compilare e il modulo predisposto dalla Stazione appaltante

A.6.1) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.6) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questa lettera A.6.1) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.

Nel caso di garanzia costituita tramite cauzione presso la Tesoreria dell'Unione, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, **un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016.**

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il concorrente allega sul sistema la documentazione di cui ai punti ***“A.6Garanzia Provvisoria e A.6.1 impegno a rilasciare la garanzia definitiva”*** e ***“La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore”*** nei seguenti modi:

1) **il documento informatico** di cui al punto A.6.) e al punto A.6.1) consistente alternativamente in:
- **DOCUMENTO INFORMATICO**, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto **CON FIRMA DIGITALE** del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il GARANTE;

OPPURE:

- **COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO** (SCANSIONE DI DOCUMENTO CARTACEO) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Dlgs 82/2005. In questo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del Dlgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del Dlgs 82/2005).

2) la **garanzia provvisoria** dovrà inoltre essere corredata da una **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL FIDEIUSSORE CHE ATTESTI IL POTERE DI IMPEGNARE CON LA SOTTOSCRIZIONE LA SOCIETÀ FIDEIUSSORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE COMMITTENTE.**

A.7) Non previsto in questa procedura.

A.8) MODELLO DATI PER DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DLGS 159/2011
Tale documento deve essere compilato a cura dei soggetti indicati al punto A.2 del presente paragrafo, quali soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, in quanto trattasi di **documentazione integrativa allo stesso DGUE**, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto. Gli operatori iscritti presso le White list della Prefettura possono omettere la presentazione del modello. **In tal caso sarà necessario indicare gli estremi di tale iscrizione nell'apposita sezione del DGUE.**

A.9) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio FVOE

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

Nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle imprese ausiliarie.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.

A.10) il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 165,00 (calcolato prendendo a riferimento il valore complessivo della gara di euro 1.756.898,26)

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera ANAC n. alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2023, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

A.11) IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico

utilizzando il codice Iban IT50F0103037830000004600063 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

Oppure l'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Empoli, via G. del Papa - 50053 Empoli (FI), C.F. 01329160483);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZJ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- nel campo 10 l'anno 2023 ed il numero completo del CIG;

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema copia informatica dell'F23.

A.12) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'Offerta tecnica deve essere costituita dalla documentazione specificata, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, nel documento allegato H e necessaria alla valutazione degli elementi esplicitati nel predetto allegato H. Si raccomanda agli operatori di attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto documento in merito alla modalità di elaborazione e presentazione dell'offerta tecnica.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Gli elaborati grafici e le relazioni descrittive devono essere distinti e distinguibili in funzione degli

elementi e sub elementi di valutazione, devono riportare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferiscono ed essere confezionati in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi

Il numero delle schede e delle cartelle di cui allegato H costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Dlgs 50/2016.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Dlgs 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

A tale proposito si precisa, come recentemente indicato dal Consiglio di stato Sez. V con Sentenza n.4220 del 01/07/2020 che il diritto di accesso agli atti di gara **"non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all'esercizio del c.d. "accesso difensivo", l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate."**

La Stazione appaltante quindi si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

Trattandosi di appalto a misura, ai sensi art 3 c. 1 lett eeeee) del D.lgs. 50/2016, il ribasso praticato verrà applicato al costo unitario di personale **(tabellare da CCNL + quota utile impresa + costi generali) ovvero**

	Costo orario come da CCNL maggiorato di costi generali e utile d'impresa
--	---

LIV III	25,00
LIV V	21,21

Il ribasso offerto in gara sarà applicato al costo maggiorato riportato in tabella

Trattandosi di appalto a misura, ai sensi art 3 c. 1 lett eeeee) del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo corrisponderà alla quantità di ore, effettivamente erogate, per ciascuna delle prestazioni.

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

Si precisa che l'operatore economico **dovrà, indicare nell'offerta economica** a pena di esclusione, nell'apposito spazio ai sensi dell'art. 95 c.10 del Dlgs 50/2016:

- a. **ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss,mm,ii.** Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del Dlgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.
- b. **IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO,** quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “calcolo manodopera” che gli operatori hanno facoltà di compilare in fase di gara per il calcolo dei costi della manodopera per l'appalto. Con riferimento alla spesa per la manodopera, l'Autorità di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento del Comune convenzionato per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di

| | | |

tale verifica, l'Autorità di gara procede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il RUP esclude dalla gara l'operatore economico.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32, c. 6, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

C.2 TABELLA COSTO MANODOPERA

Al fine di rendere più semplice e spedita la successiva verifica sul costo del personale (art 97 comma 5 lettera D Dlgs 50/2016 la Stazione appaltante chiede agli operatori economici di compilare - già in fase di gara allegato C.2 - Costo della manodopera

Si precisa che

- la compilazione dell'allegato de qua è facoltativa
- il mancato caricamento in piattaforma dell'allegato C.2 non darà luogo a soccorso istruttorio né rappresenta una causa di esclusione.

L'allegato C.2 dovrà essere sottoscritto (laddove si opti per una sua presentazione):

- dal legale rappresentante dell'operatore concorrente singolo
in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti tutti i soggetti riuniti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo legale rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario
in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art 45 Dlgs n. 50/2016 è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio.

C.3) PROGETTO DI RIASSORBIMENTO

Si ricorda che secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, seconda parte, del Dlgs n. 50 del 2016, "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

astrattamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente". Pertanto nell'effettuazione del calcolo delle spese di personale l'appaltatore è tenuto ad applicare i parametri economici ed il CCNL che intende applicare in caso di aggiudicazione, e che dovrà essere coerente con l'oggetto dell'appalto ai sensi di quanto previsto dall'art 30 del Dlgs 50/2016

Il concorrente dovrà allegare un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale per i lavoratori, nonché la relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Si precisa che tale documento non sarà oggetto di valutazione tecnica secondo quanto previsto dalla sentenza n. 1772 del 31/12/2019 TAR Toscana, *che ha stabilito che il progetto di riassorbimento del personale non debba essere soggetto di valutazione tecnica dal momento che l'art. 50 del Codice "non prevede la valutazione e l'attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla cosiddetta clausola sociale"* e questo non è indicato nemmeno dalle Linee Guida ANAC n. 13. Il Piano di riassorbimento del personale è infatti uno strumento a disposizione del RUP e del DEC in fase di monitoraggio dell'esecuzione del contratto per verificare che quanto ivi indicato sia coerente con le misure adottate dall'appaltatore.

La mancata presentazione del progetto, o l'incompleta presentazione dello stesso, tale da comprometterne l'utile valutazione - anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 c. 9 ammissibile sia per la carenza dell'intero documento (Linee guida ANAC n. 13/2019 - Tar Veneto, sez. I, sentenza del 6 aprile 2021 n. 441), sia per l'integrazione dei necessari elementi di valutazione- equivale a mancata accettazione della clausola sociale, e, quale manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale, inammissibile nella presente procedura, determinerà l'esclusione dell'operatore dalla procedura da gara. Si richiama in argomento quanto indicato nelle linee guida ANAC Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 ai paragrafi 3 e 5.

Si precisa che l'indicazione di un CCNL che non risulti connesso, ai sensi di quanto previsto dall'art 30 c.4 del Dlgs 50/2016, con le attività oggetto dell'appalto, determinerà un motivo di esclusione del concorrente. Tale valutazione è rimessa alla Commissione Giudicatrice, in accordo con il RUP.

Il progetto di riassorbimento dovrà essere sottoscritto digitalmente

- dal legale rappresentante dell'operatore concorrente singolo

in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti tutti i soggetti riuniti;

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo legale rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO

L'aggiudicazione avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **ai sensi dell'art. 95 c.3 del Dlgs 50/2016.**

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Comune Committente.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 95, c. 12, del Dlgs 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica ed all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento allegato H al presente disciplinare.

17.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore con riferimento al punto VI.1 delle "Linee Guida n.2, di attuazione del Dlgs 18/04/2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio Dell'Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016.

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);
- $\sum_n$ = sommatoria
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Il risultato del prodotto $[W_i * V_{ai}]$ viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove previsti) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art 58 del Dlgs 50/2016, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000, la gara sarà presieduta dall'Autorità di gara (Dirigente del Settore VI).

L'Autorità di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs 50/2016, le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'Autorità di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;

c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso

L'Autorità di gara, adotterà il provvedimento che determina esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara l'autorità di gara disporrà l'esclusione per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

19.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In deroga a quanto previsto da Bando- Tipo ANAC 1/2021 l'apertura delle buste virtuali B in seduta di gara verrà fatta dall'Autorità di gara anziché dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e non discrezionale, e in quanto tal modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di semplificazione procedurale.

L'autorità di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della firma digitale ed a metterli a disposizione della Commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche, inserirà detti punteggi nel sistema telematico e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non abbiano raggiunto **la soglia minima di sbarramento pari a 60 punti**, esclusione di cui verrà data comunicazione contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 76 c. 5 del codice in fase di aggiudicazione. La commissione redigerà apposito verbale e gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in una seduta pubblica secondo le indicazioni che verranno pubblicate sul Portale la seduta potrebbe essere anche organizzata in modalità virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

L'Autorità di gara (Dirigente del Settore VI), informata dalla Commissione, trasmette la documentazione al RUP che procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **la commissione o il RUP**, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – **formularà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Autorità di gara (il Dirigente del Settore VI) tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

L'Autorità di gara, in esito alla verifica di congruità del costo della manodopera **adotta il provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'aggiudicatario.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice. Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice). Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni dei documenti di gara o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Questa SA in ordine al principio della c.d. invarianza della soglia – ex art. 95, comma 15, Dlgs 50/2016, in quanto norma espressiva di un principio generale di celerità e certezza della definizione del procedimento di gara, conformandosi all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 847 del 26 gennaio 2017, ne prevede l'applicazione alla presente procedura, aggiudicabile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite il metodo del confronto a coppie. Questa SA si conforma inoltre a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, SEZ. III – nella sentenza 27 aprile 2018 n. 2579, per la quale “lo sbarramento, di cui all'art. 95, comma 15, del Dlgs n. 50 del 2016, non può trovare applicazione in assenza di qualsivoglia “cristallizzazione” della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o esclusioni divenute inoppugnabili e immodificabili o in pendenza di un sub-procedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta risultata prima graduata ancora aperto”. Come confermato dal Consiglio di Stato Sez. V Sentenza n. 4056 del 23.05.2022. Pertanto tutte le modifiche effettuate prima dell'aggiudicazione determineranno il ricalcolo dei punteggi.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass/FVOE.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 il Comune, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del Dlgs n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del Dlgs 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dal Comune alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune Committente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 50/2016 l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 16 punto B.2**, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Dlgs 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune e entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione - relative al bando di gara - è pari a € 1.769,00

Si precisa che trattandosi di gara articolata in lotto funzionale le spese afferenti la pubblicità legale (complessivi euro 1.769,00) sono state "spalmante – proporzionalmente e – sui 3 lotti – considerando la base d'asta

IMPORTO TOTALE SPESE PUBBLICITA' LEGALE (IVA INCLUSA EURO) 1.769,00

SPESE PUBBLICITA' LEGALE LOTTO n. 1 euro 1.252,80

SPESE PUBBLICITA' LEGALE LOTTO n. 2 euro 435,00

SPESE PUBBLICITA' LEGALE LOTTO n. 3 euro 81,20

Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese di pubblicità **(non solo del bando ma anche dell'esito)**, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 3.800,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.

Il CCNL del gestore uscente è Commercio.

Le informazioni relative al personale dipendente del gestore uscente di cui all'art 5 della L.R.T. n. 18/2019 sono indicate nell'Allegato I

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679 e del Dlgs 196/03, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI- Dott.ssa Sandra Bertini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del Dlg 82/2005 modificato dal Dlg 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.